



# Comune di Pianopoli

Provincia di Catanzaro

## Piano di Zonizzazione Acustica

Regolamento delle attività rumorose


Tavola:

ZA-3

Scala:

Data:

Novembre 2016



Visti ed Approvazioni

Progettista  
Ing. Pasquale Materazzo  
P.I. Pietro Taverna (T.C.)

Geologo  
Dott. Giulio Riga

Responsabile del procedimento e collaboratore  
Arch. Luigi Antonio Mercuri

Agronomo  
Dott. Francesco Corrado

Segretario comunale  
Dott.ssa Maria Grazia Rivezzi

Sindaco  
Geom. Gianluca Cuda

adozione  
deliberazione di  
Consiglio Comunale n.                      in data

approvazione  
deliberazione di  
Consiglio Comunale n.                      in data

# **COMUNE DI PIANOPOLI**

## **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

Approvato con Delibera di Giunta Comunale  
n.                    del

## INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI .....	3
Articolo 1: Campodiapplicazione.....	3
Articolo 2: Classificazione acustica e limiti di rumore .....	3
Articolo 3: Piani aziendali di risanamento acustico.....	5
Articolo 4: Valutazione di impatto acustico .....	5
Articolo 5: Valutazione previsionale di clima acustico.....	6
TITOLO II: ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE .....	7
Articolo 6: Definizioni e deroghe .....	7
CAPO 1: NORME TECNICHE.....	7
SEZIONE 1: CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI .....	7
Articolo 7: Impianti ed attrezzature .....	7
Articolo 8: Orari .....	7
Articolo 9: Limiti massimi.....	7
Articolo 10: Emergenze.....	8
SEZIONE 2: SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO.....	8
Articolo 11: Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto .....	8
Articolo 12: Localizzazione delle aree.....	8
Articolo 13: Orari .....	8
CAPO 2: NORME AMMINISTRATIVE.....	9
Articolo 15: Modalità per il rilascio delle autorizzazioni.....	9
Articolo 16: Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee .....	9
TITOLO III: ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE .....	10
Articolo 17: Macchine da giardino.....	10
Articolo 18: Macchine agricole .....	10
Articolo 19: Allarmi acustici .....	10
Articolo 20: Servizi di pubblica utilità.....	10
TITOLO IV: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI .....	11
Articolo 21: Sanzioni .....	11
Articolo 22: Sospensione revoca autorizzazioni .....	11
Articolo 23: Disposizioni finali.....	11

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1: Campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R.n.34/09.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

### Articolo 2: Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M.14 novembre 1997 e di seguito riportati:

#### Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurna(6.00-22.00)	Notturmo(22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

#### Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurna(6.00-22.00)	Notturmo(22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

### Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) e di rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti:

- 5dB nel periodo diurno
- 3dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) Nelle aree classificate nella classe VI;
- b) Se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB (A) durante il periodo diurno e 40 dB (A) durante il periodo notturno;
- c) Se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB (A) durante il periodo diurno e 25 dB (A) durante il periodo notturno.
- d) Al rumore prodotto da:
  - Dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
  - Da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
  - Da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

### Valori limite di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
		Diurna(6.00-22.00)	Notturmo(22.00-06.00)
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

### Valori di attenzione - Leq in dB(A)

- a) Se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5dB per il periodo notturno;
- b) Se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il

periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. Il superamento di uno dei due valori, a o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art.7 della L.447/95.

2. Gli edifici scolastici sono classificati nella III classe.

### **Articolo 3: Piani aziendali di risanamento acustico**

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.12 della L.R.n.34 del 19.10.2009, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.C.A.L., e per gli aspetti igienicosanitari della A.S.L. di Catanzaro.

### **Articolo 4: Valutazione di impatto acustico**

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico i seguenti soggetti titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art.8, comma 2 della L.447/95 e di seguito riportate:

- Opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art.6 della L.349/1986;
- B(strade extra urbane principali), C(strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs.n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.

La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM14 novembre1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), L.447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

#### **Articolo 5: Valutazione previsionale di clima acustico**

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art.8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico:

- scuole e asili nido;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art.8, comma 2 della L.447/95

## **TITOLO II: ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

### **Articolo 6: Definizioni e deroghe**

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

## **CAPO 1: NORME TECNICHE**

### **SEZIONE 1: CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

#### **Articolo 7: Impianti ed attrezzature**

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

#### **Articolo 8: Orari**

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali al di sopra dei limiti di zona è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, ecc.) o in aree di classe I e II senza la deroga prevista all'art.16. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

#### **Articolo 9: Limiti massimi**

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70dBLeq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni interne il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65 dB (A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sono rponderato A sono quelle

indicate dal D.M.16marzo1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

#### **Articolo 10: Emergenze**

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga a gli orari, ai limiti massimi di rumorosità e dagli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

### **SEZIONE 2: SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO, OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO**

#### **Articolo 11: Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto**

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art.6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es.:piani-bar,serate musicali,ecc.), allorquando non superino complessivamente 16 giornate nell'arco di un anno.

#### **Articolo 12: Localizzazione delle aree**

Salvo quanto previsto all'art.11 relativamente alle attività temporanee esercitate presso pubblici esercizi e circoli privati, la localizzazione delle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto è individuata nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, accompagnata dalla valutazione di impatto acustico, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il Dirigente, sentito il parere della A.S.L. di Catanzaro, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

#### **Articolo 13: Orari**

Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona, e' consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

#### **Articolo 14: Limiti massimi**

Il limite massimo di emissione da non superare è di 70dBLeq(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più disturbati o più vicini, è di 65dB(A).

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998 per un tempo di almeno 30 minuti.

## **CAPO 2: NORME AMMINISTRATIVE**

#### **Articolo 15: Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. Precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga al meno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Dirigente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. di Catanzaro, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.

La procedura di autorizzazione delle attività rumorose temporanee è demandata al S.U.A.P.

#### **Articolo 16: Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee**

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante pro tempore dell'attività deve presentare al Sindaco domanda motivata completa degli allegati secondo la modulistica specifica.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

### **TITOLO III: ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE**

#### **Articolo 17: Macchine da giardino**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle 19,00. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 20,00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **Articolo 18: Macchine agricole**

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

#### **Articolo 19: Allarmi acustici**

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma a durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

#### **Articolo 20: Servizi di pubblica utilità**

Sono autorizzate in deroga ai limiti della classificazione acustica del territorio le attività rumorose temporanee inerenti i servizi di pubblica utilità quali, la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade.

Le macchine e gli impianti in uso devono essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e devono essere utilizzate in modo da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli possibili.

## **TITOLO IV: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 21: Sanzioni**

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 28 della L.R.n.34/2009.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt.659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art.650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

### **Articolo 22: Sospensione revoca autorizzazioni**

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M.14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

### **Articolo 23: Disposizioni finali**

Le attività industriali o artigianali che utilizzano macchinari e che sono svolte in edifici dove sono presenti anche locali destinati ed utilizzati a scopo residenziale sono vietate dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Il divieto non si applica nel caso in cui i locali residenziali siano utilizzati dal titolare, dal gestore o dal custode della attività produttiva.

Fanno eccezione al primo comma:

1. le attività a servizio diretto del cittadino che per consuetudine vengono svolte nel periodo notturno (forni, pasticcerie, ecc.) purché rispettino i valori limite di rumore;
2. Le attività ubicate in aree cui è assegnata la classe V o VI nel piano di classificazione acustica del territorio purché rispettino i valori limite di rumore;

Con Ordinanza del Sindaco sono determinate le sanzioni al mancato rispetto del presente articolo.

Nelle civili abitazioni e nelle loro pertinenze non si debbono produrre rumori, anche se derivanti da strutture tecniche quali condizionatori, gruppi frigo, autoclavi, ecc., recanti disturbo alle persone, in particolare dalle ore 22 alle ore 8,00.

## **ALLEGATI AL REGOLAMENTO**

### **Allegato 1 CANTIERI EDILI**

**(testo da inserire nei Permessi/autorizzazioni edilizie)**

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13, nei limiti di rumore indicati all'art.9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

### **Allegato 2 CANTIERI STRADALI**

**(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)**

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art.9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.